

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) ¹

del 13 ottobre 1965 (Stato il 24 febbraio 1998)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 41^{bis} capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale^{2,3}

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 1963⁴,

decreta:

Introduzione

Art. 1

A. Oggetto
della legge

¹ La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.

² L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone.

Art. 2⁵

B. Provvisoria
dei Cantoni

¹ L'aliquota dei Cantoni al prodotto netto annuo dell'imposta preventiva ammonta al 12 per cento⁶.

² L'aliquota è repartita fra i Cantoni alla fine di ogni anno nel modo seguente:

- a. la metà, a tutti i Cantoni proporzionalmente al numero della popolazione;

RU 1966 371

- ¹ Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669 677; FF **1997** II 963).
- ² [CS **1** 3; RU **1958** 375, **1985** 1026]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 132 capoverso 2 e 134 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- ³ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 324; FF **1999** 4949).
- ⁴ FF **1963** 1541
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1962, in vigore dal 1° gen. 1972 e applicabile la prima volta alla ripartizione del prodotto dell'imposta preventiva del 1972 (RU **1973** 346; FF **1972** I 586).
- ⁶ Ora: al 10 per cento del prodotto netto, giusta l'art. 196 n. 16 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

- b. l'altra metà, secondo una scala mobile ai Cantoni la cui capacità finanziaria è inferiore alla media nazionale. La capacità finanziaria dei Cantoni è determinata mediante gli indici applicabili (in virtù dell'art. 2 LF del 19 giu. 1959⁷ concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni) alla classificazione dei Cantoni secondo la loro capacità finanziaria.

³ Gli ultimi risultati disponibili del censimento federale della popolazione e gli indici più recenti della capacità finanziaria servono quale base di calcolo.

⁴ Il Consiglio federale emana le modalità d'applicazione dopo aver consultato i Governi cantonali.

Art. 3

C. Relazione con il diritto cantonale

¹ Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 111 lett. a OG⁸).

² L'uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

Capo primo: Riscossione dell'imposta preventiva

Art. 4

A. Oggetto dell'imposta
I. Redditi di capitali mobili
1. Norma

¹ L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

- a. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico;
- b.⁹ da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;
- c. da quote in fondi di investimento o in patrimoni dello stesso genere, emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
- d. da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere.

⁷ RS 613.1

⁸ Questo articolo ha ora un nuovo testo.

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

² Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato ad una liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia ai fondi di investimento.

Art. 4a¹⁰

1a. Acquisto dei propri diritti di partecipazione

¹ La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. Quest'imposizione si applica anche quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'articolo 659 del Codice delle obbligazioni (CO)¹¹.

² Il capoverso 1 si applica per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell'articolo 659 CO non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

³ Se la società di capitali o la società cooperativa acquista i propri diritti di partecipazione nell'ambito di impegni fondati su un prestito convertibile o a opzione oppure su un piano di partecipazione del personale, il termine di rivendita di cui al capoverso 2 è sospeso sino all'estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni nel caso di piani di partecipazione del personale.

Art. 5

2. Eccezioni

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- a. le riserve e gli utili di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, che all'atto della fusione, della trasformazione o della scissione sono trasferiti nelle riserve della società svizzera che ne risulta;
- b.¹² i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
- c. gli interessi dei libretti di risparmio o di deposito nominativi e dei depositi di risparmio nominativi, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 50 franchi;

¹⁰ Introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

¹¹ RS 220

¹² Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

- d. gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invaldità, i superstiti, o la previdenza sociale;
- e.¹³ i fondi di riserva di un'impresa trasferiti giusta l'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 1985¹⁴ sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali a un'altra società svizzera, anonima, a responsabilità limitata o cooperativa, sottostante a un'unica e medesima direzione.

² L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere in modo generale che siano addizionati gli interessi di diversi libretti di risparmio o di deposito e di depositi di risparmio, che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporre possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 6

II. Vincite alle lotterie

¹ L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 50 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

² Sono equiparate alle lotterie le scommesse professionalmente organizzate e le altre operazioni affini (sport-toto, ecc.).

Art. 7

III. Prestazioni d'assicurazione
1. Norma

¹ L'imposta preventiva sulle prestazioni d'assicurazione ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e le pensioni, se l'assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore e se, al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.

² Il trasferimento di un'assicurazione da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da un'assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domiciliata all'estero sono fiscalmente equiparati al versamento della prestazione assicurata.

³ È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d, qualunque sia il motivo del versamento.

¹³ Introdotta dall'art. 25 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali, in vigore dal 1° ott. 1988 (RS 823.33).

¹⁴ RS 823.33

Art. 8

2. Eccezioni

¹ Sono esentate dall'imposta preventiva:

- a. le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;
- b. le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l'anno;
- c. le prestazioni previste dalle leggi federali del 20 dicembre 1946¹⁵ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e del 19 giugno 1959¹⁶ su l'assicurazione per l'invalidità.

² L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite e le pensioni di un medesimo assicuratore su una medesima persona; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 9

IV. Definizioni

¹ Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera, ai termini dell'articolo 4 le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all'estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un'attività in Svizzera.

² Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse; non si considerano tali, invece, le associazioni di risparmio che accettano versamenti soltanto dai loro membri e le casse di risparmio aziendali che ammettono come depositante soltanto il personale dell'impresa, se queste associazioni o casse impiegano i depositi esclusivamente all'acquisto di valori il cui reddito è soggetto all'imposta preventiva.

³ Le disposizioni della presente legge, quando trattano di fondi di investimento, si applicano per analogia agli altri patrimoni dello stesso genere e, quando trattano di direzione del fondo o di banca depositaria, si applicano per analogia a tutte le persone che esercitano queste funzioni.

¹⁵ RS 831.10

¹⁶ RS 831.20

Art. 10

B. Obbligazione fiscale

¹ L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.

I. Contribuente

² Quando trattasi di fondi di investimento, soggetto fiscale è la direzione del fondo. Se essa si trova all'estero, la banca depositaria in Svizzera la sostituisce. Se l'una e l'altra si trovano all'estero, la persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote è responsabile in loro vece; con questa persona è responsabile in solido chiunque presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento, per l'imposta sui redditi che riversa.

Art. 11

II. Modo di esecuzione

¹ L'obbligazione fiscale è soddisfatta, conformemente alle disposizioni che seguono, sia col pagamento dell'imposta (art. 12 e segg.), sia con la notifica della prestazione imponibile (art. 19 e 20).

² L'ordinanza d'esecuzione stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote in fondi di investimento, qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).

Art. 12

III. Pagamento dell'imposta

1. Nascita del credito fiscale

¹ Per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.

^{1bis} Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.¹⁷

² Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione.

³ Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva.

¹⁷ Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Art. 13

2. Aliquota
- ¹ L'imposta preventiva è:
- a.¹⁸ il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie;
 - b. il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
 - c. l'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.
- ² Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d'imposta stabilito nel capoverso 1 lettera *a*, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.¹⁹

Art. 14

3. Traslazione
- ¹ L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla.
- ² Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un'attestazione in merito.

Art. 15

4. Responsabilità solidale
- ¹ Sono solidalmente responsabili con il contribuente:
- a. per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da una società commerciale senza personalità giuridica che vengono sciolte: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
 - b. per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all'estero: gli organi della persona giuridica, sino a concorrenza del suo patrimonio netto.
- ² Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d'imposta, degli interessi e delle spese che sorgono, che sono fatti valere dall'autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere per giungere all'accertamento e all'adempimento del credito fiscale.
- ³ La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 499 500; FF **1978** I 833).

¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 31 gen. 1975 (RU **1975** 932; FF **1975** I 323). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 499 500; FF **1978** I 833).

Art. 16

5. Scadenza;
interessi di mora

¹ L'imposta preventiva scade:

- a. sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
- b. sui redditi dei certificati di quota in società cooperative: nel momento stabilito dall'ordinanza d'esecuzione;
- c. sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);
- d. sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.

² Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.²⁰

³ Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento.

Art. 17

6. Estinzione del
credito fiscale
a. Prescrizione

¹ Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 12).

² La prescrizione non decorre, o rimane sospesa fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

³ La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una persona tenuta al pagamento. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

⁴ La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

Art. 18

b. Condono

Il credito fiscale, sorto in seguito ad avvaloramento di diritti di partecipazione ammortati a scopo di risanamento o in seguito a riscatto di buoni di godimento emessi in occasione di un risanamento, può essere condonato, in quanto il pagamento dell'imposta abbia delle conse-

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

guenze particolarmente gravose per il beneficiario della prestazione imponibile.

Art. 19

IV. Notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta

1. Per le prestazioni d'assicurazione

¹ L'assicuratore deve soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d'assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.

² Se l'imposta preventiva che l'assicuratore deve pagare per effetto dell'opposizione è maggiore della prestazione ancora da versare, l'opposizione alla notifica è valida soltanto se l'opponente rimborsa la differenza all'assicuratore.

³ Le notifiche devono essere fatte per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni.

Art. 20

2. Per i redditi di capitali mobili

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

Capo secondo: Rimborso dell'imposta preventiva

Art. 21

A. Rimborso dell'imposta sui redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie

I. Condizioni generali del diritto al rimborso

¹ L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:

- a. per l'imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile;
- b. per l'imposta sulle vincite alle lotterie: se al momento della estrazione era proprietario del biglietto della lotteria.

² Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta.

³ Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l'ordinanza d'esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1.

Art. 22

II. Avanti diritto
 1. Persone
 fisiche
 a. Diritto
 al rimborso

¹ Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.

² L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano.

Art. 23

b. Perdita
 del diritto

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.

Art. 24

2. Persone
 giuridiche,
 aziende, ecc.
 a. Diritto
 al rimborso

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti.

² Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.

³ Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale.

⁴ Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all'estero, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all'istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all'estero.

⁵ L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante ad unioni di persone o a masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.

Art. 25

b. Perdita
 del diritto

¹ Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in Svizzera (art. 24 cpv. 2, 3 e 4), le quali non registrano regolarmente nei loro libri di commercio come reddito i proventi colpiti dall'imposta

preventiva, perdono il diritto al rimborso dell'imposta dedotta da questi proventi.

² Quando circostanze particolari lo giustificano (nel caso di azioni gratuite e simili), l'ordinanza d'esecuzione può consentire eccezioni all'esigenza posta dal capoverso 1 relativamente alla registrazione come reddito dei proventi gravati dell'imposta preventiva.

Art. 26

3. Fondi di investimento

La direzione del fondo o la banca depositaria che paga l'imposta preventiva sui redditi fruttati da quote in un fondo di investimento (art. 10 cpv. 2) ha diritto, per conto del fondo, al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a carico del fondo; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27

4. Portatori stranieri di quote in un fondo di investimento

I portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di investimento hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.

Art. 28

5. Stati esteri organizzazioni internazionali, diplomatici, ecc.

¹ Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari.

² Le organizzazioni internazionali e i loro funzionari stabiliti in Svizzera, le persone appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate presso la Confederazione, i consoli di carriera e i funzionari consolari di carriera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.

³ L'imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede la reciprocità, nè alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari.

Art. 29

III. Esercizio del diritto al rimborso

1. Istanza

¹ Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente.

² L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

³ L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione prima del tempo dell'assoggettamento in seguito a partenza per l'estero, matrimonio, morte, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.

⁴ I Cantoni possono prevedere il rimborso provvisorio dell'imposta preventiva senza previa istanza, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale.

Art. 30

2. Autorità competenti

¹ Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all'inizio dell'anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

² Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto che non sono menzionati nel capoverso 1 devono presentare l'istanza di rimborso all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente la competenza.

Art. 31

IV. Modo del rimborso

¹ I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni d'esecuzione il rimborso integrale in contanti.

² Le imposte cantonali e comunali sulle quali l'imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso 1, sono designate nelle disposizioni d'esecuzione cantonali.

³ Se l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di imposta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Cantone quando una tale dichiarazione non deve essere consegnata. Il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno.

⁴ Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse.

Art. 32

V. Estinzione del diritto al rimborso per decorrenza del termine

¹ Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

² Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del

termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta.

Art. 33

B. Rimborso dell'imposta sulle prestazioni d'assicurazione

¹ Il beneficiario di una prestazione d'assicurazione decurtata dell'imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l'attestazione della deduzione rilasciatagli dall'assicuratore (art. 14 cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all'assicurazione.

² Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni; il diritto si estingue se l'istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita.

³ Gli articoli 31 capoverso 4 e 32 capoverso 2 sono applicabili.

Capo terzo: Autorità e procedura

Art. 34

A. Autorità
I. Organizzazione
1. Amministrazione federale delle contribuzioni

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso dell'imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità.

² In quanto il rimborso dell'imposta preventiva sia di competenza dei Cantoni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme.

Art. 35

2. Autorità cantonali

¹ L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale.

² Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

³ I Cantoni designano, nelle loro disposizioni d'esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l'imposta preventiva (uffici cantonali dell'imposta preventiva).

⁴ Le disposizioni cantonali d'esecuzione della presente legge devono essere sottoposte per approvazione alla Confederazione²¹.

²¹ Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

Art. 36

II. Assistenza
fra le autorità

¹ Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

² Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell'applicazione della presente legge. Un'informazione può essere riusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.

³ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 110 e segg. OG²²).

⁴ Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 37

III. Obbligo
del segreto

¹ Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a riusare la consultazione di atti ufficiali.

² Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio:

- a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all'articolo 36 capoverso 1 e nell'esercizio dell'obbligo di denunciare atti punibili;
- b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

²² RS 173.110. Alle disp. cit., nel testo del 16 dic. 1943 (CS 3 499), corrispondono ora gli art. 116 e segg., nel testo del 20 dic. 1968.

Art. 38

B. Procedura
I. Riscossione
dell'imposta
1. Iscrizione
come contri-
buente; auto-
accertamento

¹ Chiunque diviene soggetto dell'imposta preventiva in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato.

² Il contribuente, alla scadenza dell'imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20).

³ L'imposta sul reddito fruttato dai certificati di quota in società cooperative è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'ordinanza d'esecuzione ne disciplina la procedura.

Art. 39

2. Obbligo
di fornire
informazioni

¹ Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta; egli è tenuto in particolare a:

- a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e i questionari;
- b. tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.

² La contestazione dell'obbligo di pagare l'imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall'obbligo di fornire informazioni.

³ Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione, la quale può essere impugnata con reclamo e ricorso di diritto amministrativo (art. 42 e 43).

Art. 40

3. Verifica

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell'imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

³ Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

⁴ Se la controversia non può essere composta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

⁵ Le costatazioni fatte in occasione d'un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934²³ su le banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiari non possono essere utilizzate che per l'applicazione dell'imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.

Art. 41

4. Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta preventiva, in particolare quando:

- a. il credito fiscale, la responsabilità solidale o l'obbligo di trasferire l'imposta sono contestati;
- b. in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a titolo provvisorio, l'obbligazione fiscale, le basi di calcolo dell'imposta, la responsabilità solidale o l'obbligo di trasferire l'imposta
- c. il contribuente o la persona responsabile in solido non paga l'imposta dovuta secondo il rendiconto.

Art. 42

5. Rimedi giuridici
a. Reclamo

¹ Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

² Il reclamo deve essere presentato per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

³ Se il reclamo è ammissibile l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina la decisione, senz'essere vincolata alle conclusioni presentate.

⁴ La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge.

⁵ La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 42a²⁴a^{bis}. Commissione di ricorso

Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, conformemente agli articolo 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa²⁵, dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Sono ecettuate le decisioni su reclamo concernenti il condono dell'imposta.

Art. 43²⁶

b. Tribunale federale

¹ Le decisioni della commissione di ricorso sono impugnabili, giusta gli articolo 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria²⁷, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorno dalla notificazione.

² Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.

Art. 44

6. Spese

¹ Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

² Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagionate per colpa propria.

Art. 45

7. Esecuzione forzata

a. Esecuzione

¹ L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga l'imposta, gli interessi e le spese; è riservata l'insinuazione del credito nel fallimento.

² Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.

Art. 46b. Trasferimento dei diritti di regresso²⁸

¹ Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare all'obbligo di addossare l'imposta al beneficiario, ed è dichiarato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignora-

²⁴ Introdotto dal n. 28 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

²⁵ RS **172.021**

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

²⁷ RS **173.110**

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

mento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell'imposta non ancora pagata.

² ...²⁹

Art. 47

c. Garanzie

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, nè scaduti:

- a. quando l'esazione appare in pericolo;
- b. quando il debitore dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;
- c. quando il debitore dell'imposta è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese.

² La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontere da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento³⁰. L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.³¹

³ Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa³², dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.³³

⁴ Le decisioni della sono impugnabili, giusta gli articolo 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria³⁴, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.³⁵

⁵ Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.³⁶

²⁹ Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994 (RU **1995** 1227 ; FF **1991** III 1).

³⁰ RS **281.1**

³¹ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

³² RS **172.021**

³³ Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

³⁴ RS **173.110**

³⁵ Introdotto dal n. 28 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

³⁶ Introdotto dal n. 28 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

Art. 48

II. Rimborso
dell'imposta
1. Disposizioni
generali
a. Obblighi
dell'istante

¹ Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a:

- a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell'istanza e i questionari;
- b. fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti.

² Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta.

Art. 49

b. Obblighi
di terzi

¹ La persona che ha rilasciato un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell'istante, a dargli, ad uso dell'autorità competente, informazioni scritte complementari.

² I soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi sono tenuti, su richiesta, a fornire all'autorità competente informazioni sul rapporto giuridico che li lega all'istante, in particolare su le sue quote, le sue pretese e i suoi prelevamenti.

³ Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l'autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso.

Art. 50

c. Potere
di verifica

¹ L'autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall'istante, o da terze persone conformemente all'articolo 49 capoverso 2 e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2) e le informazioni complementari date (art. 49 cpv. 1). L'articolo 40 capoverso 5 è applicabile.

³ Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione.

Art. 51

2. Rimborso
da parte della
Confederazione

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni deve prendere una decisione se respingere l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo.

² Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale.

³ Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione con la quale ne esige la restituzione.

⁴ Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonchè, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie.

Art. 52

3. Rimborso da parte del Cantone
a. Decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva

¹ L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso.

² Terminata l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.

³ Se l'istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata.

⁴ Il rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, conformemente all'articolo 57.

Art. 53

b. Reclamo

¹ La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio.

² Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo.

³ L'articolo 55 è riservato.

Art. 54

c. Ricorso alla commissione cantonale di ricorso

¹ La decisione sul reclamo presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. L'articolo 55 è riservato.

² La commissione di ricorso prende i provvedimenti di istruzione necessari; gli articoli 48 a 50 sono applicabili per analogia.

³ All'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere data la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le sue conclusioni.

⁴ La procedura di ricorso è continuata anche se il ricorso è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge, oppure quando l'Amministrazione federale o cantonale delle contribuzioni ha presentato e mantiene le sue conclusioni.

⁵ La commissione di ricorso decide, fondandosi sui suoi accertamenti e senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

⁶ La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici; essa è notificata per iscritto alle persone direttamente interessate e alle Amministrazioni cantonale e federale delle contribuzioni.

Art. 55

d. Diritto cantonale complementare

I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d'esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.

Art. 56

e. Ricorso di diritto amministrativo

La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. OG³⁷).

Art. 57

C. Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni
I. Rendiconto; verifica, riduzione

¹ I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell'imposta preventiva da essi rimborsati.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d'indagine di un ufficio cantonale dell'imposta preventiva.

³ Se dalla verifica risulta che l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l'Amministrazione federale delle contribuzioni dispone, a titolo provvisorio, una riduzione corrispondente dell'ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.

⁴ Trascorsi tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la decisione di rimborso dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è passata in giudicato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.

Art. 58

II. Conseguenze
delle riduzioni

¹ Se, conformemente all'articolo 57 capoverso 3, è stata disposta una riduzione a titolo provvisoria, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l'imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisoria.

² La decisione del Cantone in merito all'obbligo di restituire l'imposta può essere impugnata dall'interessato, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; gli articoli 54 e 56 sono applicabili.

³ Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l'obbligo di restituire l'imposta, la riduzione provvisoria è nulla; se essa lo ammette, in tutto o in parte, la riduzione diviene definitiva nella stessa proporzione.

⁴ Allorché, senza il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l'ammontare, la riduzione provvisoria diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale mediante azione di diritto amministrativo (art. 110 e segg. OG³⁸).

⁵ La decisione di restituzione presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ricorso è equiparata a una sentenza esecutiva nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889³⁹ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 59

D. Revisione
e interpretazioni
delle decisioni⁴⁰

¹ Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴¹ sulla procedura amministrativa s'applicano analogamente alla revisione e all'interpretazione delle decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e delle autorità cantonali.⁴²

³⁸ RS 173.110. Alle disp. menzionate, nel testo del 16 dic. 1943 (CS 3 499), corrispondono ora gli art. 116 e segg. nel testo del 20 dic. 1968.

³⁹ RS 281.1

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS 641.10).

⁴¹ RS 172.021

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS 641.10).

2 ...⁴³

³ La revisione e l'interpretazione delle sentenze del Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 16 dicembre 1943⁴⁴ sull'organizzazione giudiziaria (art. 136 e segg.).⁴⁵

Art. 60

E. Rettificazione
dei rendiconti
cantionali

¹ Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all'articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla presentazione del rendiconto.⁴⁶

² L'autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta.

Capo quarto: Disposizioni penali

Art. 61⁴⁷

A. Infrazioni
I. Sottrazione

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sè o a un terzo:

- a. sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione;
- b. non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa;
- c. ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva, o un altro profitto fiscale illecito,

è, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo⁴⁸, punito a titolo di sottrazione d'imposta con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.

Art. 62

II. Messa
in pericolo
dell'imposta

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta preventiva:

- a. non assolvendo, nella procedura di riscossione dell'imposta, l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi;

⁴³ Abrogato dall'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo (RS **641.10**).

⁴⁴ RS **173.110**

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS **641.10**).

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS **641.10**).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS **313.0**).

⁴⁸ RS **313.0**

- b. rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un'attestazione inesatta quanto alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2);
- c. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- d.⁴⁹ fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni;
- e. facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto;
- f. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure
- g. rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali,

è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale sul diritto penale amministrativo⁵⁰, con la multa fino a 20 000 franchi.⁵¹

² È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero⁵² quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g.

Art. 63

III. Violazione dell'obbligo di trasferire l'imposta

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell'imposta preventiva è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

Art. 64

IV. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

¹ Chiunque non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale, chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

⁵⁰ RS 313.0

⁵¹ Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

⁵² RS 311.0

articolo,
è punito con una multa fino a 5000 franchi.

² È punito anche chiunque agisce per negligenza.

Art. 65 e 66⁵³

Art. 67

B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo; infrazioni nella procedura cantonale⁵⁴

¹ La legge federale sul diritto penale amministrativo⁵⁵ è applicabile; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l'Amministrazione federale delle contribuzioni.⁵⁶

² È fatto obbligo all'autorità cantonale di denunciare all'Amministrazione federale delle contribuzioni le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.

³ Per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine (art. 64), l'autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 68

I

A. Modificazioni di diritto anteriore

I. Legge sulle tasse di bollo

La legge federale 4 ottobre 1917⁵⁷ sulle tasse di bollo è modificata come segue:

...

II

II. Legge che completa e modifica la legislazione sulle tasse di bollo

La legge federale 24 giugno 1937⁵⁸ che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo è modificata come segue:

...

III

III. Legge sulla esecuzione e sul fallimento

La legge federale 11 aprile 1889⁵⁹ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

...⁶⁰

Art. 69

B. Diritto
transitorio
I. Per gli stranieri

¹ I portatori, domiciliati all'estero, di obbligazioni emesse da un ente di diritto pubblico svizzero prima del 10 ottobre 1921 con il promesso che gli interessi saranno versati senza alcuna deduzione d'imposta, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questi interessi.

² I portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di investimento già esistenti all'entrata in vigore della presente legge possono chiedere alla Confederazione il rimborso dell'imposta preventiva riscossa sulle prestazioni maturate nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge:

- a. se, al momento della scadenza della prestazione imponibile, avevano il diritto di godimento sulle quote, e
- b. se, secondo il diritto anteriore, almeno due terzi dell'ammontare della prestazione non sarebbero stati gravati dell'imposta preventiva.

Art. 70

II. Per i fondi
di investimento
immobiliare

¹ Se un fondo di investimento svizzero, comprendente esclusivamente beni immobili in Svizzera, esisteva già al momento dell'entrata in vigore della legge,

se i suoi attivi complessivi, secondo un conto annuale globale stabilito per esso e le società immobiliari che gli appartengono, sono adibiti per almeno il 75 per cento alla costruzione di alloggi o a misure preparatorie a tale scopo (acquisto di terreni fabbricabili, case d'abitazione iniziate, ecc.),

e se la direzione del fondo e la banca depositaria dichiarano insieme all'Amministrazione federale delle contribuzioni, prima dell'entrata in vigore della legge, che il diritto transitorio previsto nel presente articolo deve essere applicato al fondo,

le disposizioni della legislazione anteriore rimangono applicabili a tale fondo per un periodo transitorio di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge per quanto concerne l'oggetto e la base di calcolo delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva, nonchè il diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

⁵³ Abrogati dal n. 10 dell'all. al DPA (RS 313.0).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

⁵⁵ RS 313.0

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

⁵⁷ [CS 6 105. RU 1974 11 art. 53 cpv. 1 lett. a]

⁵⁸ [CS 6 170. RU 1974 11 art. 53 cpv. 1 lett. c]

⁵⁹ RS 281.1.

⁶⁰ Testo dell'art. 219 cl. II lett. m, inserito nella L menzionata.

² L'ordinamento speciale diventa caduco se le condizioni previste al capoverso 1 non sono più adempiute, a meno che la dissoluzione del fondo non sia stata decisa.

Art. 70^{a61}

Gli articoli 4a, 12, capoverso 1^{bis} e 16 capoverso 2 si applicano anche agli eventi anteriori alla loro entrata in vigore, a meno che la pretesa fiscale sia prescritta o stabilita in modo definitivo.

III. Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997⁶²

Art. 71

C. Abolizione della tassa sulle cedole

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge, la tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa; le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano d'essere in vigore.

² Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si sono formati avanti tale data.

³ Se la tassa sulle cedole di carte-valori estere è stata pagata con un solo versamento in blocco non sarà rimborsato nessun importo proporzionale per le cedole scadute dopo l'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Le cedole ai sensi della legge federale del 25 giugno 1921⁶³ concernente le tasse di bollo sulle cedole e i documenti loro equiparati secondo la legislazione federale sulle tasse di bollo non possono essere colpite dai Cantoni da una tassa di bollo o di registro.

Art. 72

D. Abrogazione di diritto anteriore

¹ A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale 1° settembre 1943⁶⁴ concernente la riscossione di un'imposta a titolo di precauzione (Imposta preventiva);
- b. il decreto del Consiglio federale 13 febbraio 1945⁶⁵ per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni;

⁶¹ Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669 677; FF **1997** II 963).

⁶² RU **1998** 669

⁶³ [CS **6** 131]

⁶⁴ [CS **6** 334; RU **1949** II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. d, **1950** II 1473 art. 2 ad art. 2, **1954** 1374 art. 2; CS **1** 3 disp. trans. art. 8 cpv. 1 lett. b, nel testo dell'11 mag. 1958 – RU **1958** 375]

⁶⁵ [CS **6** 353; RU **1949** II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. e, **1950** II 1473 art. 2 ad art. 2, **1954** 1374 art. 2]

- c. gli articoli 34 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 1938⁶⁶ concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali.

² Gli articoli 35 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 1938⁶⁷ concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali restano applicabili a tutti i fatti accaduti durante il periodo di validità di queste disposizioni.

Art. 73

E. Esecuzione

¹ Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.

² Se un Cantone non può emanare tempestivamente le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessari.

Art. 74

F. Entrata in vigore

Il Consiglio federale fissa la data d'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967⁶⁸

⁶⁶ [CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1, 1954 1374 art. 2]

⁶⁷ [CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1, 1954 1374 art. 2]

⁶⁸ DCF del 28 gen. 1966 (RU 1966 415).